

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 08.01.2015 n. 22**

**Materia:** pensione privilegiata

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

**Composta dai magistrati:**

<b>Dott.ssa Piera MAGGI</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Nicola LEONE</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>Dott.ssa Rita LORETO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Emma ROSATI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO</b>	<b>Consigliere</b>

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. **45571** del Registro di Segreteria, proposto dal signor

**M. T.** (cod. fisc.: Omissis), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine dell'atto d'appello, dagli avvocati, Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti [codici fiscali, PEC e fax in atto d'appello] e presso gli stessi in Roma, Via G. Grazioli Lante, n. 16, elettivamente domiciliato **appellante**

**contro**

**Ministero della Difesa**, costituito con memoria depositata il 10 agosto 2014 e sottoscritta dal dirigente dottoressa Isabella Cimmino, della Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, I reparto, 4° divisione – Sezione contenzioso, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186 **appellato**

**avverso** la sentenza n. **118/2012** della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, depositata il 16 ottobre 2012.

Visto l'atto d'appello e gli atti tutti di causa;

uditi, nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2014, il Relatore, consigliere Nicola Leone, l'avv. Domenico Bonaiuti, per parte ricorrente; nessuno comparso per il Ministero appellato.

**Ritenuto in**

#### **FATTO**

Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso dell'appellante – già militare di leva - avverso il provvedimento ministeriale di diniego di pensione privilegiata tabellare.

L'appellante proponeva ricorso alla Sezione territoriale avverso il provvedimento (decreto n. 276 del 2 maggio 2011) di diniego di trattamento privilegiato per l'infermità "*infrazione acetabolo sinistro – grave distorsione tibio-tarsica sinistra*".

Il provvedimento motivava il diniego con il fatto che l'infermità non risulta essere stata accertata sotto il profilo della dipendenza da causa di servizio durante il servizio militare, con la prescritta procedura medico-legale, non rientrando tra le infermità o lesioni per cui è prevista l'iniziativa d'ufficio e che l'interessato non è cessato dal servizio per infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio; infine, perché l'accertamento non è stato richiesto dall'interessato entro il termine di 5 anni dalla data del congedo (25 marzo 1974).

L'appello viene proposto per i seguenti motivi:

*Violazione per mancata, falsa ed apparente motivazione e violazione per falsa applicazione dell'art. 169 d.p.r. 1092/1973 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.*

*Violazione per mancata, falsa, errata applicazione degli artt. 3, 4 e 5 e seguenti R.D. 1024/1928, 112 c.p.c., eccesso di potere, difetto di motivazione.*

Conclusioni dell'appellante: dichiarata l'ammissibilità dell'appello, il Giudice adito voglia in accoglimento dello stesso, *annullare la sentenza impugnata dichiarando la tempestività della domanda pensionistica e disponendo il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci nel merito della richiesta pensionistica.*

Si è costituito, come in epigrafe, il Ministero della Difesa che espone che l'appellante – militare di leva dal 29 gennaio 1973 al 23 marzo 1974 -con domanda pervenuta al Ministero in data 13 gennaio 2010 ha chiesto la concessione della pensione privilegiata tabellare per l'infermità "*infrazione dell'acetabolo sinistro – Grave distorsione tibio tarsica sinistra*".

Espletata l'istruttoria e considerato che le infermità non sono state accertate, sotto il profilo della dipendenza, durante il servizio e neppure entro il termine di cinque anni dalla data di cessazione del servizio, l'Amministrazione ha emesso il provvedimento negativo oggetto di impugnazione in sede giudiziale e respinto con la sentenza impugnata.

Il Ministero eccepisce l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcuno dei vizi lamentati; anzi, la sentenza ha compiuto una dettagliatissima disamina di tutti gli atti presenti.

In particolare la sentenza non presenta vizi di carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente per i quali l'appello è consentito, giusta decisione delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2000/QM.

Nell'udienza pubblica odierna, il difensore di parte appellante, richiama l'atto scritto e conclude in conformità. Nessuno comparso per l'appellato.

**Considerato in**

## **DIRITTO**

L'appello deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'infermità, *per essersi verificato in servizio evento traumatico, al servizio causalmente riconducibile, sotto forma di infortunio in itinere, circostanza che la Corte territoriale ha ritenuto essere perfettamente plausibile e giustificata* (pag. 15 atto d'appello).

Deduce, quindi, motivazione mancata, falsa e apparente per violazione dell'art. 169 dpr 1092/1973.

La norma, rubricata: *Ammissibilità della domanda*, recita: *La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.*

Secondo l'appellante, *proprio la natura traumatica dell'infermità in oggetto rende inopponibile il decorso del termine decadenziale di cui alla ridetta norma, perché per espressa previsione normativa e per consolidati interpretazione ed orientamento giurisprudenziali in presenza di infermità derivanti direttamente da eventi di tipo "traumatico", l'Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi d'ufficio.*

*Gli accertamento istruttori condotti nel corso del giudizio di primo grado, hanno senz'altro confermato i due elementi fondamentali in ordine alla richiesta del M. T., ovvero tanto la natura traumatica dell'infermità, quanto la sua riconducibilità al servizio – sotto forma di "incidente in itinere".*

Il Giudice di primo grado ha riferito correttamente la norma ritenuta applicabile (art. 3, comma 2, rd 1024/1928) che subordina il procedimento d'ufficio alla circostanza che *le ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.* Riporta anche il testo dell'articolo 3 del dpr 461/2001 e ricorda come, *a mente dell'articolo 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973: Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso è liquidato a domanda.*

Quindi il primo Giudice riferisce dell'istruttoria effettuata nella sede giurisdizionale da cui risulta - il Collegio ritiene sufficiente soffermarsi su alcune parti dell'esposizione – *che - contrariamente a quanto riportato sia nella istanza pensionistica dell'anno 2009, sia nel provvedimento negativo impugnato nella sede giurisdizionale (laddove si parla di caviglia sinistra) – per quanto documentato nella cartella clinica del ricovero dell'11*

*marzo 1973... nonché riportato nel biglietto di uscita dall'O.M. di Bari, la distorsione tibio-tarsica avrebbe interessato la caviglia destra.*

Il Giudice ha anche rilevato come dopo il ricovero ospedaliero l'odierno appellante sia stato riconosciuto *idoneo al servizio* e, quindi, ha valorizzato – anche al fine di respingere l'affermazione del ricorrente della procedibilità d'ufficio dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio – la circostanza che *dopo la fase acuta... già non residuavano più esiti di significativo rilievo dei traumi di che trattasi.*

Il Giudice ha compiuto sulla base delle norme espresse, una valutazione di fatto che lo induce a pervenire alla soluzione che non si versasse in un'ipotesi in cui l'amministrazione deve provvedere d'ufficio. Si tratta di motivazione che il Collegio condivide e da cui non ritiene, non rinvenendone ragioni, di doversi discostare.

Il motivo pertanto non ha pregio e, trasmodando in ragioni di fatto, è inammissibile in questa sede.

Con il **secondo motivo** d'appello, è contestata l'applicazione (mancata, errata e falsa) degli articoli 3, 4 e 5 del rd 1024/1928 [poi dpr 461/2001], in relazione all'art. 112 cpc, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione.

Le norme citate regolano il procedimento per l'accertamento d'ufficio delle infermità, ferite o lesioni per causa di servizio. L'articolo 3, comma 2, prevede(va) che *le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.*

Al riguardo, a parte quanto già detto sopra, il Collegio rileva che il primo Giudice citando un precedente (sentenza Sezione Marche. N. 170/2010) ha messo in evidenza che nel caso deciso la sentenza era stata favorevole al ricorrente sulla base della sussistenza di un giudizio di dipendenza formulato dall'Amministrazione nei termini di legge.

La difesa richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 323/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 dpr 1092/1973 nella parte in cui non prevede che allorché la malattia insorga

dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Si potrà qui ricordare che la sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto la norma incostituzionale perché esistono malattie che richiedono un lungo tempo per manifestarsi e l'art. 169 prevede(va) solo il caso del morbo di Parkinson. Il primo Giudice si è posto il problema, quando ha ritenuto inaccoglibile l'istanza di accertamento dell'eventuale carattere silente o asintomatico dell'infermità in argomento – ipotesi del tutto indimostrata, neppure potendosi plausibilmente sostenere la specifica patologia traumatica (nonché gli eventuali correlati esiti) a decorso lento e latente.

E' pienamente operante il divieto contenuto nell'articolo 1, comma 5 del dl 453/1993, (convertito nella l. 19/1994, nel testo modificato dalla legge 639/1996) per cui *nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.*

Per tutto quanto osservato ed esposto il Collegio afferma che i vizi lamentati non sussistono. Il Giudice con sentenza circostanziata, accuratamente istruita e congruamente motivata, senza vizi logici ha ritenuto di non accogliere la domanda e, conseguentemente deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 a favore del Ministero della Difesa. Nulla per le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, **dichiara inammissibile** l'appello in epigrafe avverso la sentenza n. **118/2012** della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Marche che, per l'effetto, è confermata. Liquidata le spese di difesa a favore del Ministero della Difesa in euro 1.000,00. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2014